

Allegato "C" al repertorio 32312/14562

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO VESCOVO ETS"

Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata

Articolo 1 Denominazione e Sede

L'Associazione denominata "**Scuola dell'Infanzia San Martino Vescovo ETS**", è costituita in Bruino, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ha acquisito la parità scolastica con Decreto MIUR Prot. 488/3751 del 28/01/2001.

L'Associazione si ispira ai principi cattolici e si conforma, nella sua organizzazione, ai principi di democrazia e di non discriminazione come previsto dalla Costituzione.

Articolo 2 Finalità

L'Associazione è un Ente senza scopo di lucro, apartitica, a struttura democratica, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si pre-

figge in particolare di operare in campo educativo, sociale, culturale ed assistenziale. A tal fine, svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 33 del presente statuto

Titolo II : Attività esercitate

Articolo 4 Attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 ed 8 del presente statuto:

- a) attività di interesse generale
- b) eventuali attività diverse purché secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale.
- c) eventuali attività di raccolta fondi.

Articolo 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, l'associazione esercita le seguenti attività di cui alle infra indicate lettere dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociali con finalità educativa (lett. d);

In particolare l'Associazione gestisce scuole dell'infanzia per erogare servizi educativi, didattici e formativi a favore di bambini di età compresa fra zero e sei anni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. i);

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

In particolare l'Associazione promuove la formazione ed aggiornamento per i docenti della Scuola e/o esterni interessati alle tematiche proposte.

Tali attività possono essere svolte anche tramite l'erogazione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è eventualmente affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e suc-

cessive modificazioni, attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può anche effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione. Nel caso l'Associazione eserciti Attività diverse il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.

Articolo 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 8 Gestione delle attività

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi statuari o per la gestione diretta di determinati servizi finalizzati al perseguimento degli obiettivi statuari, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni.

Articolo 9 Apporto dei volontari

Sono definite volontari le persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, sotto l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo

non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, ma solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III : Funzionamento

Articolo 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del decreto legislativo 117/2017. L'organo di amministrazione deve documentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'associazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il

bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Obblighi di informativa

Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale devono essere affissi presso la sede sociale nonché pubblicati sul sito internet dell'associazione, se esistente.

Se previsto dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b) dalle eccedenze degli esercizi annuali ivi destinate;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti ivi destinati;
- d) dai fondi di riserva;
- e) da altri accantonamenti a patrimonio.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 32 del presente statuto nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 13 Fonti di finanziamento e proventi

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da proventi della gestione del patrimonio;
- c) dai proventi delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente statuto;
- d) dai proventi della eventuale gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e) dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- f) dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- g) dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- h) dalle erogazioni liberali;
- i) dai proventi del 5 per mille;
- j) dai titoli di solidarietà,
- k) ogni altra entrata che pervenga all'associazione in modo legitti-

mo.

Art. 14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare l'Associazione deve tenere i seguenti libri eventualmente anche in modalità elettronica:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- d) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Per scelta volontaria o nei casi previsti dalla normativa vigente, l'As-

semblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti può essere esercitato dall'organo di controllo di cui all'art. 27, nel caso in cui il medesimo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - I Soci

Articolo 16 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni in relazione all'ammissione degli associati.

Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rap-

presentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci.

Alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota associativa prescritta.

La quota associativa corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è transmissibile né rivalutabile, neanche in caso di morte o di scioglimento per qualsiasi causa del rapporto associativo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente finché ne sussistono le condizioni e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partici-

zione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

Articolo 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, ad esclusione dei programmi pedagogico-didattici che competono al Consiglio Direttivo, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento interno;
- d) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali nonché a farsi eleggere negli stessi, se maggiori di età;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo

il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, in regola con il versamento delle quote associative. Per gli associati minorenni il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante o da un loro delegato.

Articolo 18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta in favore di essa.
- e) a rimettere al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 30 la risoluzione di eventuali controversie interne.

Articolo 19 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per recesso, od esclusione, nonché per scioglimento e cessazione nel caso di enti associati .

La dichiarazione di recesso socio deve essere presentata per iscritto

al Consiglio direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata, in particolare, nei confronti del socio che :

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 gg dal sollecito scritto, che dovrà essere effettuato non oltre trenta giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione

L'esclusione diventa operante dalla data di delibera della assemblea dei soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno, per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa an-

nualmente versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Articolo 20 Organi Sociali

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (ove nominato);
- e) la Giunta esecutiva

Articolo 21 L'Assemblea dei Soci

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta dai tutti i soci dell'associazione.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal presidente dell'associazione. Le convocazioni sono inoltrate per iscritto, eventualmente in forma elettronica, con comprovata ricezione e devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo, anche fuori dalla sede legale purchè in Italia, e l'orario di svolgimento sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione - in giorno diverso dalla prima e a distanza di almeno 24 ore- e devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile di

ogni anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Consiglio

Direttivo almeno un decimo dei soci oppure quando lo richieda la

maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o, comunque, su i-

niziativa del Presidente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere

convocata anche oltre il 30 aprile ma comunque entro il 30 giugno.

L'Assemblea ordinaria:

€ approva il bilancio dell'esercizio sociale precedente;

€ approva, quando previsto, il bilancio sociale se redatto per ob-
bligo di legge o per scelta volontaria dell'associazione;

€ approva e modifica il Regolamento interno e gli eventuali rego-
lamenti associativi compreso l'eventuale Regolamento ammini-
strativo e scolastico;

€ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

€ nomina, quando previsto per legge l'Organo di controllo e ne
delibera il compenso;

€ nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e
ne delibera il compenso;

€ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi socia-
li e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

€ ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimis-
sionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo,
attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;

€ delibera sull'esclusione degli associati;

€ delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di am-

missioni di nuovi associati;

€ delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo o attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria:

€ delibera in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

€ delibera in ordine alla fusione, scissione, trasformazione dell'associazione;

€ delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori soci non hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Fatte salve eventuali diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge, l'assemblea straordinaria dei soci delibera con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei soci e, in seconda convocazione di almeno due terzi dei soci, e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

In sede di assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento del-

l'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dell'associazione, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di due deleghe da parte di altri soci.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non hanno diritto di voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'assemblea può svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di votare simultaneamente.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E' nominato dall'Assemblea dei Soci ed i suoi membri sono scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati persone fisiche, dagli enti giuridici associati.

E' composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'assem-

blea all'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma quinto del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i., un componente del Consiglio Direttivo è scelto dalla Parrocchia San Martino Vescovo ed altri due componenti sono scelti tra i genitori degli allievi delle strutture scolastiche gestite dell'associazione.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è riservata alla Assemblea dei soci;

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Coordinatore Pedagogico-Didattico, eventualmente anche tra i non soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) esercizi e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti, con ratifica successiva da parte dell'assemblea. Allorché la gradua-

toria dei non eletti fosse esaurita ovvero inesistente, il Consiglio tempestivamente indice una assemblea per la loro nomina.

In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea dei soci non approva il bilancio d'esercizio o quando i suoi componenti siano ridotti a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- € attua gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea;
- € redige i programmi di attività per il regolare funzionamento dell'associazione;
- € supervisiona gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale gestiti dalla Giunta;
- € provvede all'amministrazione della Scuola e al suo regolare funzionamento;
- € predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e le relazioni relative da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- € delibera circa l'ammissione dei soci nonché propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- € elabora e propone all'Assemblea dei Soci il Regolamento amministrativo e scolastico;
- € stabilisce le quote associative;
- € stabilisce i contributi finalizzati alla frequenza degli alunni;
- € mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzio-

ni del territorio;

- € stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti pubblici e privati, elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- € delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo in via ordinaria, si riunisce di norma almeno 3 volte all'anno e tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare.

In via straordinaria, si riunisce su iniziativa del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei membri del Consiglio direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta fissando la data per la riunione entro i successivi 15 giorni.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto fino a due giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, il Consiglio è convocato dal Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. I verbali delle riunioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e sia loro consentito

di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di votare simultaneamente.

Articolo 23 Il Presidente

E' eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. Il Presidente, come l'intero consiglio direttivo, decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Il fatto stesso che intervenga il vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente, esonerando i terzi da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 24 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce con tutti i poteri e le attribuzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 25 Il Segretario

Il Segretario, in accordo con il Presidente, redige l'ordine del giorno ed i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei rela-

tivi libri e registri.

Articolo 26 Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, avvalendosi anche di eventuali consulenti esterni.

Redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 27 L'organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, o per scelta volontaria dell'associazione, l'Assemblea dei soci nomina un organo di controllo, collegiale composto da tre membri effettivi, di cui uno con incarico di Presidente, o monocratico

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con rife-

rimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del Terzo Settore e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 28 La Giunta esecutiva

E' composta da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario coadiuvati dal Coordinatore Pedagogico-Didattico, che ne fa anch'egli parte di diritto nel caso in cui rivesta la qualifica di Consigliere..

Si riunisce per :

- assegnare gli incarichi di lavoro e di attività per il regolare funzionamento dell'associazione;
- provvedere all'assunzione e alla disciplina del personale;

I provvedimenti adottati vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e qualora li ritenga opportuni, provvede a ratificarli facendoli propri.

Art. 29 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale.

Titolo VI - Disposizioni varie e finali

Articolo 30 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione, in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente statuto, purché compromettibile in arbitri, sarà devoluta ad arbitrato rituale, secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

La controversia sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti da nominarsi dalla Camera Arbitrale, su istanza della parte più diligente, e l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura prevista dal suddetto Regolamento.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 31 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 32 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in se-

conda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione San Martino Vescovo APS ed eventualmente ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 33 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Visto per inserzione

Bruino, 26 giugno 2024

LORENZO GRASSO

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio